



STATUTO

ASSOCIAZIONE POLYPS ART STUDIO A.P.S.

ART. 1 (Denominazione e iscrizione)

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di **ASSOCIAZIONE "POLYPS ART STUDIO A.P.S." siglabile in PAS**. L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

L'Eente assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ART. 2 (Sede e durata)

L'associazione ha sede legale in Via Vittorio Emanuele III, n. 218, Casalnuovo di Napoli (NA).

L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 3 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fini quali la promozione dell'arte e della cultura nel territorio.

L'associazione POLYPS ART STUDIO A.P.S. è un'organizzazione no-profit di natura programmatica, unitaria e democratica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'auto-tutela solidale e collettiva delle cittadine e dei cittadini associati.

L'adesione all' Associazione è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti ed irrinunciabili di una società democratica.

L'associazione basa i suoi programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Essa aspira a diventare interlocutore privilegiato ed ascoltato dai Poteri territoriali e nazionali, economici, culturali e in materiali di diritti umani per quanto attiene la tutela dei diritti degli associati in quanto Cittadini e Lavoratori.

L'associazione inoltre afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale ed alla sicurezza.

Ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017, le attività che si propone di svolgere in favore di associati, loro familiari o di terzi sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, nell'ambito delle attività sopra elencate, l'associazione persegue i seguenti scopi:

- a) Diffondere la cultura artistica nel mondo dei giovani e non creando un ambiente inclusivo e stimolante, dove la musica diventa un mezzo di socializzazione e crescita culturale.;
- b) Ampliare la conoscenza della cultura non solo musicale ma anche teatrale, cinematografica, letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- c) Collaborare con altre associazioni, scuole e istituzioni per creare sinergie e progetti musicali;
- d) Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- e) Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- f) Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori da handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio
- f) Organizzare eventi sportivi, culturali, artistici, sociali, ambientali nonché concerti, festival, workshop e masterclass, laboratori per i giovani;
- g) Organizzare corsi di musica per diverse età e livelli, con l'obiettivo di sviluppare le competenze musicali dei membri;



g) Offrire supporto e visibilità ai musicisti locali, aiutandoli a esibirsi e a raggiungere un pubblico più ampio.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

Come associazione non lucrativa potrà godere di tutte le promozioni, le sponsorizzazioni ed i finanziamenti previsti dalle leggi e dallo stato, dalla Comunità Europea e da altri enti locali, da aziende, da organismi datoriali e sindacali, partecipare a bandi e richieste di finanziamenti agevolati che consentano all'associazione di realizzare il proprio fine sociale.

Per quanto sopra espresso potrà: Convenzionarsi con bar, mense, CRAL, circoli ricreativi e sportivi del dopo lavoro, attività riguardanti la distribuzione secondo le tabelle merceologiche previste dalla Camera di Commercio comprese quelle per la somministrazione di cibi cotti, bevande, alcolici, super alcolici. Formulare convenzioni con soggetti che periodicamente e/o occasionalmente possono distribuire servizi e prodotti a beneficio dei soci, dei familiari e congiunti. Curare la formazione professionale e linguistica dei lavoratori aderenti e dei propri figli, eventualmente anche progettando corsi per nuove figure professionali da proporre a agenzie interinali, Enti finanziatori ed Enti istituzionali. Gestire graduatorie di lavoratori, divise per settore, *skills* e aree lavorative. Promuovere ed incentivare il risparmio, la previdenza, il trasferimento dei rischi in genere, mediante convenzioni con Aziende ed Enti assicurativi. Promuovere accordi speciali con Enti Bancari ed Aziende Finanziarie per apertura di conti correnti, accredito ed addebito, e l'accensione di mutui per l'acquisto di immobili o altri beni durevoli. Svolgere tutte le attività mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il conseguimento di mutui, sconti, anticipazioni, finanziamenti, cessioni del quinto e contributi ed istaurare rapporti bancari di conto corrente, fatta eccezione per quelle attività immobiliari che per legge devono essere svolte da soggetti con particolari requisiti. L'associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in forma di azione volontaria ovvero mutualità.

L'Associazione può esercitare, anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

In via sussidiaria e non prevalente, l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 7 (Attività diverse)

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano volte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o associazioni che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

ART. 9 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi della legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 10 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono

essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

ART. 11 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per dimissioni volontarie, morte o esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione; il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso.

Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi degli oneri e/o degli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto, il mancato versamento della quota sociale, cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 12 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Tesoriere
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 13 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

È l'organo sovrano.

Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione.

Non hanno diritto al voto gli associati sospesi e i soci onorari.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può svolgersi e conseguentemente deliberare anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi similari). In tal caso la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

ART.14 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:



- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

ART. 15 (Assemblea ordinaria)

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 (Assemblea straordinaria)

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta



tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi; Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi.



In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 (Il Presidente)

Il Presidente viene nominato a maggioranza dal Consiglio direttivo nel momento dell'insediamento del Consiglio stesso o subito dopo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio direttivo è nominato per la prima volta all'atto della costituzione dell'Associazione per la durata in carica di tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea (almeno una volta all'anno) e il Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 (Vicepresidente)

Il Vice Presidente del Consiglio direttivo viene nominato dal Presidente subito dopo la nomina di quest'ultimo.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, allorquando il Presidente si trovi in una situazione di temporaneo impedimento, su sua richiesta ovvero senza sua richiesta quando l'impedimento non renda possibile una sua manifestazione di volontà, in questo caso per il periodo di tempo strettamente necessario.

Art. 20 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 21 (Organo di controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le



categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti,
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 (Organo di Revisione)

È nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 23 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo

ART. 24 (Risorse economiche)



Le entrate dell'Associazione sono costituite o possono essere costituite da:

- fondo di dotazione iniziale;
- quote associative;
- proventi da attività di interesse generale;
- proventi da attività secondarie;
- proventi derivanti da raccolte fondi;
- cinque per mille;
- contributi provenienti dallo Stato, enti pubblici, organismi europei e internazionali, Pubbliche amministrazioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- ogni forma di finanziamento.
- ogni altra forma di contributo e apporto consentito dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione al momento della sua costituzione è formato dal fondo di dotazione iniziale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato nel corso del tempo tramite le suddette entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere, altresì, incrementato da entrate, proventi, ricavi, rendite comunque denominate, derivanti dal patrimonio medesimo dell'Ente stesso.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari, qualora essi non garantiscano l'equilibrio patrimoniale e finanziario dell'Associazione ovvero comportino oneri gestionali eccessivi.

ART. 25 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 27
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.



ART. 28
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 29
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 30
(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017, e comunque solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

ART. 32
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 33
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 34
(Devoluzione del patrimonio)

L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento se presente, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 36
(Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.



Letto, approvato e sottoscritto.

Casalnuovo di Napoli (NA), lì 10/07/2025


Maria Elena
Luigi More
Marta Ip ipw
Francesca Geron
Alvaro Cuoro
Chiara Biondi
Nido Lupatino